



**ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**SERVIZIO DI NOLEGGIO DI GRUPPI FRIGO PER ALCUNE SEDI  
DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

La Dirigente dell'Area Servizi Bologna  
Dott.ssa Antonella Mattioli

## **INDICE**

- Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
- Art. 2 - OGGETTO
- Art. 3 - DURATA
- Art. 4 - INIZIO DELL'ESECUZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO
- Art. 6 - OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO
- Art. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
- Art. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
- Art. 9 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI
- Art. 10 - IL REFERENTE TECNICO
- Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 12 - PENALI
- Art. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA'
- Art. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 15 - RECESSO
- Art. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE
- Art. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Art. 18 - CONSENSO PRIVACY
- Art. 19 - SPESE
- Art. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 21 - FORO COMPETENTE
- Art. 22 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

## SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI GRUPPI FRIGO PER ALCUNE SEDI DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni effetto di legge

### TRA

- Dott.ssa Antonella Mattioli, nata a Lanciano (CH) il 02/10/1965 e domiciliata per la carica in Bologna, Via Zamboni n. 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131/710376), nel prosieguo denominata anche Università o Committente, la quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo ed autorizzata alla stipula del presente atto con Provvedimento del Direttore Generale n..... del ..... che ha individuato le competenze proprie del Dirigente dell'Area Servizi Bologna - ASB, tra cui la stipula dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell'Area;

### E

- Sig. .... nato a ..... il ....., in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa ..... (C.F. .... e P.I. ....) con sede legale in ..... via .....n. ....;

*(OPPURE: nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa)*

- il Sig..... nato a..... il....., il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (*oppure*) generale dell'impresa..... C.F. .... o p. IVA....., con sede legale in ....., via..... giusta procura speciale (*oppure*) generale in data.....rep. n..... autenticata nella firma dal dott .....notaio in ....., allegata al presente atto sotto la lettera ...., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche impresa.

### PREMESSO

- che con provvedimento della Dirigente dell'Area Servizi Bologna rep. 2019/2020, prot. 67557/2020, è stata disposto, in particolare:
  - l'autorizzazione all'affidamento diretto previa valutazione dei preventivi ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione del servizio di noleggio di gruppi frigo per alcune sedi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per un valore massimo stimato dell'appalto pari ad Euro 117.390,00 al netto di IVA;
  - l'approvazione degli atti di gara con i relativi allegati, nonché dello Schema di contratto;
- che con provvedimento n. .... prot. ....del ..... la Dirigente dell'Area Servizi Bologna ha disposto l'affidamento della procedura in oggetto all'Impresa:
- che in data \_\_\_\_ si è conclusa la verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al Disciplinare;
- ....(eventuali ulteriori premesse)....

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Tutte le premesse e gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante ad ogni effetto.

#### ART. 2 – OGGETTO

1. Oggetto del contratto è il servizio di noleggio di gruppi frigo per alcune sedi dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, secondo le disposizioni di dettaglio di cui al capitolato tecnico e all'offerta tecnica dell'aggiudicatario. Formano parte integrante del presente Contratto e sono materialmente allegati allo stesso:

- il capitolato tecnico;
- la copia digitale conforme all'originale cartaceo dell'Offerta economica.

Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:

- **[eventuale]** la procura speciale;
- la garanzia definitiva n. .... , del emessa il ..... da .....
- la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile n, ..... emessa da .....
- copia della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come disciplinato al punto 16 (CAUZIONE, GARANZIA FIDEIUSSORIA SULL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE E STIPULA DEL CONTRATTO) del Disciplinare di gara.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della procedura prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Università.

2. La Committente affida all'Impresa la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato, nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) gruppi frigoriferi per raffrescamento uffici e locali;
  - b) servizio di manutenzione in garanzia per 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura e dalla verifica di conformità degli impianti di cui alla lettera a).
3. Le attrezzature di cui al precedente comma 2, lettera a), dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo, redatta in lingua italiana. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature ed i materiali sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
5. La consegna delle apparecchiature oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dall'Impresa nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico. La Committente potrà richiedere una consegna dei gruppi frigo frazionata nel tempo, in base alle proprie esigenze di installazione. Si precisa che la consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa a carico dell'Impresa.
6. Al completamento di ogni attività di consegna del materiale, verrà sottoscritto dall'Impresa e dalla Committente un Verbale di consegna, recante le indicazioni del tipo, del modello e del numero seriale delle apparecchiature consegnate, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche del Capitolato Tecnico.
7. I prodotti consegnati dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
8. L'Impresa dovrà fornire alla Committente le indicazioni e la manualistica fornita dal produttore per le attività di posizionamento e collegamento, che saranno in carico alla Committente. Una volta ultimate le attività di posizionamento, installazione e collegamento da parte della Committente degli impianti consegnati, l'Impresa dovrà inviare un tecnico specializzato presso le sedi presso le quali verranno installate le apparecchiature, che dovrà essere presente e sovrintendere alle attività di prima accensione delle apparecchiature nei giorni concordati con la Committente.
9. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature refrigeranti per il periodo di mesi 4 (quattro) decorrenti dalla data di posa in opera delle stesse.
10. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo dovuto da questa al Fornitore all'esito dell'aggiudicazione.

11. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere o riportare le apparecchiature in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza. L'Impresa si impegna a concordare con la Committente, entro 2 (due) giorni dalla segnalazione del malfunzionamento, il tempo necessario a ripristinare la funzionalità delle apparecchiature, riportando in apposita nota il termine concordato.
12. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine concordato di cui al precedente comma 10, la Committente applicherà le penali di cui all'articolo rubricato "Penali", fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
13. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie esclusive spese alle relative installazioni, senza nulla pretendere dalla Committente.
14. Qualora l'eliminazione del malfunzionamento dell'apparecchiatura richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 10 oppure comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo rubricato "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature.
15. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente.
16. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

### **ART. 3 - DURATA**

1. Il Contratto decorre dalla data della stipula o dalla data di avvio dell'esecuzione di cui al successivo comma 2.
2. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere reso secondo le specifiche e le tempistiche dettagliate nel Capitolato Tecnico, previo accordo con il Referente tecnico/RUP sui tempi e sulle modalità di consegna anche allo scopo dello svolgimento della verifica di regolare esecuzione di cui al Capitolato tecnico.

### **ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

1. L'importo del contratto ammonta ad € ..... oltre IVA, come per legge, calcolato sulla base dell'Offerta economica presentata dall'operatore economico ed € 503,10 quali oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all'approvvigionamento.
2. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

#### **ART. 5 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO**

1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ**

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per l'organizzazione dei servizi e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il Referente tecnico dell'Università.

#### **ART. 7 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel capitolato tecnico.
2. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il proprio personale rispetti integralmente tali disposizioni.
3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
5. L'Appaltatore si impegna a firmare per accettazione il D.U.V.R.I. predisposto dall'Università, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con la stessa, pena la nullità del Contratto.
6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il Referente tecnico dell'Università. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.  
A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.
8. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da

svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

#### **ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nel caso di accertamento da parte dell'Università di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore e del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 30. C. 5 bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **ART. 9 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. Il Referente tecnico effettua la verifica di conformità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione. La verifica è volta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo qualitativo e quantitativo nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e quanto stabilito in Capitolato.
2. Al termine della verifica di conformità effettuata, il Referente tecnico rilascia il certificato di regolare esecuzione. In caso di verifica con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità previste dal presente contratto, l'Appaltatore deve provvedere, entro il termine fissato dal Referente tecnico, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto e alla completa eliminazione degli inadempimenti.

#### **ART. 10 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI**

1. All'Impresa è dovuta anticipazione di una somma di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_), pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del noleggio accertato dal RUP.
2. A regolare esecuzione effettuata potrà essere emessa la fattura che sarà pagata a 30 giorni data di ricevimento della stessa. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
3. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell'Università, nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.
4. Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Area Servizi Bologna. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 e dovranno riportare i seguenti dati: - codice univoco ufficio; CIG; CUP; numero di Contratto/RdO.
5. L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".
6. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli

accertamenti di Equitalia trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.

7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto.
9. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.
10. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

#### **ART. 11 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ CIVILE**

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nelle aree messe a disposizione dall'Ateneo, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell'Amministrazione.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Ateneo e/o di terzi, in seguito all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, un'adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore. L'Ateneo, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa ad essi arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità del Contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, detto Contratto potrà essere risolto di diritto dall'Ateneo.

#### **ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia dell'anticipazione di cui all'art. 10, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art 35 comma 18 del codice degli appalti, garanzia mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_), a copertura del 20 % dell'importo contrattuale anticipato Iva compresa.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro ....., mediante polizza n. ... emessa



il ..... da .....

3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.
4. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
6. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 13 - PENALI**

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
  - per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei gruppi frigo, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
  - per ogni giorno solare di ritardo per la manutenzione in garanzia rispetto alla data concordata con il Referente dell'Università, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
2. in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
3. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
4. Qualora, a fronte di ripetuti interventi di manutenzione l'attrezzatura non risultasse funzionante, l'Università si riserva la facoltà di richiedere al fornitore la gratuita sostituzione.

#### **ART. 14 - RECESSO**

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
  - per motivi di pubblico interesse;
  - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
5. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
6. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

#### **ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura;
- frode nella esecuzione della fornitura;

2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 "Penali", nei seguenti casi:

- in caso di mancato rispetto del termine di consegna fissato in Contratto revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione della fornitura;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art. 11;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti consumati o tentati previsti: agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché previsti dall'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260, D.Lgs.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; nonché per i delitti previsti, dagli artt. 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e all'art. 2635 del Codice civile, e per frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea nonché i delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1, D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni, nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori;
- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;
- nei casi di cui all'art. 17 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
- grave violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà

all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizione di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
3. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pertanto l'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

#### **ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
3. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l'Università risulta titolare, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.
4. L'Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

#### **ART. 18 - CONSENSO PRIVACY**

1. Il contraente con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

#### **ART. 19 - SPESE**

1. Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
2. Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell'Appaltatore. L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore e al versamento all'Erario provvede l'Università di Bologna ai sensi del DM 17/6/2014 art.6 con modalità esclusivamente telematica.

#### **ART. 20 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 21 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

#### **ALLEGATI:**

-----  
-----  
-----

Bologna,

ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA - IL Dirigente dell'Area Servizi Bologna,

\_\_\_\_\_  
IMPRESA - IL LEGALE RAPPRESENTANTE (oppure) IL PROCURATORE SPECIALE (oppure)

GENERALE \_\_\_\_\_

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di approvare le clausole di cui all'artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 21. del presente contratto.

IMPRESA - IL LEGALE RAPPRESENTANTE (oppure) IL PROCURATORE SPECIALE (oppure)

GENERALE \_\_\_\_\_